

## BGE 27 I 72

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_27\\_I\\_72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_72)

FR: ATF 27 I 72

IT: DTF 27 I 72

### Volltext

72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Staatsverträge. 3m @egenfa~ 3um SUu~lieferuug~l)edrag 3mif~en l:-er 6d)n)ei3: unb @ro~~ritannien \)om 26. 9lo\)em~er 1880 fte~t ber fd)mei~e:: rifd)::italieniid>e SUu~nefemng~l)ertrag Iluf C5eHe beß erlud)ten 6tllateß feinedei mOi~röfung bel' aur %eftfteUung beß '9at:: ~eftanbe~ be~ SUu~liefemng~benfte~ bienlid)en memei~mittel \)or. @eitü~t Quf bieie (\$;rm(igungen 9at bQ~ lSunbe~gerid)t effant: 1. ~ie bon bel' föningHd)::italienijd)en C5tant~regtemng ber laugte ~llu~nefemng beß mUtorlo Saftei l)at ni'd)t ftatt3ufinben: a) megen IDUturlje6erfd)aft ol:-er @eljilfenfd)aft beim 18erored)en beß SUttentateß auf baß itaHenifd)e C5taat\$ober~au~t (SUrt. 117 be~ itat C5t.:@::5S.); b) mcgen fom:plottmii%iger meraorebung ober ßftentlid)er SUuf:: reiaung aur lSege9ung bon merored)en gegen bie @id)erljeit beß i!aUenifd)en C5taate~ (SUri. 134 unb 135 bCß it)\d. @t.:@.:Q1.). 2. ~ie SUußUeferung bCß 18ittorio ‚J'affei ~at bngegen rtnt!:: aufinben megen WCiturljeoerfd)enft ober 'teifnn9me an bem \)on @netano .Q1reßci am 29. ‚Juli 1900 in smonaa berü6ten smorbe (SUrt. 364 uni) 3662 be~ Hat C5t. Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota '» dimora, imputato : » 1. Di eorreita 0 complicita nel duplice delitto di atten- ?> tato eontro il Re e di omieidio qualificato a mente degli '» art.63, 117,364 e 366, n° 2, eod. pen., per avere, agendo ?> eon premeditazione e di cooperazione con altri, eoneertato » con Gaetano Bresci di attentare aHa vita di Sua Maesta ." Umberto I, determinando 0 quando meno eecitando, esso ?> Bresci ad essere, come fu, l'esecutore immediato dell'ucei- » sione dei Sovrano, avvenuta in Monza il 29 Iuglio 1900, '» giusta quanto emerge dal tenore della lettera di esso Jaffei » diretta al Bresci da Chaux-de-Fonds l' 8 settembre 1900, " nella quale, qualificandosi amico deI Bresci, inneggia al- » l'assassinio da lui commesso, promette di vendicare con » altri anarchici il suo martirio e sfida la polizia italiana, da » cui si dice essere riecreato dal di dell' arresto deI Bresci, » di andarlo a prendere nella Svizzera, ove fa larga propa- 'l> ganda anarchiea ed aecenna misteriosamente ad una » segreta lettera avuta, pare, da Berna. » » H. DeI delitto contro la sicurezza deHo Stato, di cui agli

76 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. » art. 134 e 135 Cod. pen., per avere in Italia e nella fini- » tima Svizzera nel eorso dei mesi di agosto, settembre ed )) ottobre 1900, eoneertata ed eccitata pubblicamente la )) perpetrazione di reati eontro i poteri dello Stato e per » ave re nella lettera anonima di cui si eonfesso autore, e » ehe in data 18 settembre 1900 da Chaux-de-Fonds diresse » al Bresci Gaetano nelle careeri giudiziarie di Milano, mani- )) festato il fermo ed irremovibile proposito di voler ueddere )) Sua Maesta il Re Vittorio Emanuele TII!. » La lettera diretta al Bresd il 18 settembre 1900, e di cui il Jaffei si riconobbe autore neH' interrogatorio subito a N eu- ehatel il 19 ottobre, eontiene il passo seguente: « Il sottoscritto diehiara alla polizia italiana ehe mi cercava » dopo il tuo arresto sono io. » NeUa sua missiva al Procuratore deI Re, aceompagnante il nuovo mandato di eattura, il Giudiee istruttore di Milano si esprime eome segue : In difetto

assoluto di altri elementi i fatti rinfacciati al Jaffei non si possono cireonstanziare piu ampiamente ehe a stregua delle risultanze offerte dalla lettera anonima Ohaux-de-Fonds 18 settembre 1900. Dalle espres- sioni usate in quella lettera rilevasi pero ehe il Bresei, nel togliere la vita a Sua l\laesta il Re Umberto, ha agito di pien~ intelligenza eol Jaffei, il quale nel farsi propagandista dl « viete» dottrine anarehiehe, dapprima in ItaUa, e dappoi in Isvizzera, intese eoneertare ed eeeitare la perpetrazione di reati eontro i poteri dello Stato italiano e segnatamente quello ehe nella sua lettera si propone di perpetrare, r ueei- !:Sione dell' attuale monarea italiano. Il Giudiee istruttore ehiude la sua reiazione dicendo : « Tengo gia in pronto una rogatoria da rivolgere alle auto- » rita giudiziarie svizzere, onde raccogliere gli elementi pro- » batori della reita deI Jaffei, ma a sottoporla aHa delibera- » zione della Sezione d' aecusa attendo ehe si appiaiuino le » diffieolta sollevate per l' estradizione Jaffei, essendo troppo » manifesto come negata l' estradizione, si rifiuterebbe pure » 10 espletamento della rogatoria. » 7. Prendeildo argomento dall'intenzione manifestata in que- Auslieferungsvertrag mit Italien. N' 10. 77 sta lettera dal Giudiee istruttore di Milano, ed a termini del- l' art. 23, lemma 2, della Legge federale sulle estradizioni 22 gennaio 1892, il Tribunale federale ordinava nella sua seduta dei 5 febbraio 1901 un oplemento di atti, creden- dosi in diritto di ritenere, dai termini stessi della lettera, ehe l' Autorità. giudiziaria italiana fosse in grado di preeisare al- >Cuni fatti ehe potessero portare qualehe luee sull' accusa di >complicita nel regieidio di Monza mossa in odio di Jaffei, 0 aventi relazione eol delitto medesimo, fatti che l'Autorita ita- liana aveva manifestato l'intenzione di voler far appurare me- diante rogatoria da rivolgersi alle Autorita dello Stato richie- sto. Il Tribunale federale inearieava percio il Giudiee delegato di eomunicare alla R. Legazione d'Italia, a mezzo deI Consi- glio federale, ehe prima di statuire sulla domanda di estradi- zione desiderava di conoseere il tenore della rogatoria ehe il Consigliere delegato della Sezione di aecusa presso la Corte di Appello di Milano diehiarava già pronta per essere spedita alle Autorità. svizzere. Il Giudiee federale delegato ottemperava a questo inearieo mediante lette- ra al Consiglio federale in data 6 febbraio 1901. 8. Cosl ufficciato, il Dipartimento federale di giustizia e po- lizia trasmetteva al Tribunale federale il 20 marzo 190t una nota della Legazione d' Italia deI giorno precedente, aecom- pagnante un reseritto deI Consigliere delegato di Milano al Proeuratore deI Re, nella quale la Legazione d' Italia osservava .a riguardo della decisione deI Tribunale federale quanto segue: Il Giudiee istruttore di Milano aver diehiarato di non poter sottomettere aHa Sezione di aecusa un progetto di commis- sione rogatoria da indirizzarsi alle Autorita svizzere prima ehe fosse ottenuta l'extradizione di Jaffei, essendo l'interro- gatorio al quale sara sottoposto l' estradando ehe e destinato a formire piu ampi elementi di prova a suo carieo. Trasmet- tendo questa risposta al Ministero degli esteri, il Ministro italiano di grazia e giustizia aver fatto osservare ehe, anehe seondo l'avviso deI Proeuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il trattato fra la Svizzera e l'Italia non giu- stifiea la richiesta deI Tribunale federale per un oplemento

78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. di atti, appoggiata alla Legge svizzera 22 gennaio 1892. n trattato 22 luglio 1868, in vigore fra i due Stati, in ispeeie gli art. 1 e 9, obbligano le parti eontraenti ad aecordare l' e- stradizione di un dato individuo sulla sempliee produzione di un mandato di cattura, senza eondizione ne riserva. TI Tri- bunale federale non potersi trineerare quindi neU' estradizione Jaffei dietro una legge svizzera d' ordine interno, non aneora in vigore aU' epoea deUa stipulazione del t.rattato, e le eui disposizioni sono in disaeeordo eol trattato medesimo. Di eon- seguenza qualunque giudizio preventivo, anehe solo allo scopo. di stabilire l' effieacia di una

commissione rogatoria, non essere ammissibile di fronte al trattato. Nel reseritto del Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Milano al Proeuratore generale del Re, in data del 11 marzo 1901, leggesi il brano seguente: « Non esito a dichiarare di aver fondato sospetto che il » Vittorio Jaffei sia fra coloro, che rafforzarono nel Bresei » Gaetano la risoluzione di compiere quel misfatto e che potendo sarebbe concorso a coadiuvare il Bresei nell'evazione. » 9. Dal Proeuratore generale della Confederazione vennero insinuati due preavvisi, l'uno in data del 10 dicembre 1900 e l'altro del 22 marzo 1901. Il Proeuratore generale arriva in essi alle conclusioni seguenti: a) La domanda di estradizione doversi ritenere fondata per il titolo di complicità nel delitto di omicidio commesso dal Bresci a danno di Sua Maestà. il Re Umberto I d'Italia, titolo previsto agli art. 366, N° 2, del Codice penale italiano ; b) Doversi respingere invece per l'accusa di omicidio commesso. L'individuo del quale seguisse l'estradizione per un'altra infrazione alle leggi penali, non potrà mai in nessun caso venir giudicato per un crimine o delitto politico, commesso prima dell'estradizione, né per alcun fatto connesso a questo crimine o delitto.

• " In applicazione del disposto tassativo di questo articolo e il caso di ritenere, col Procuratore generale della Confederazione che l'estradizione di Jaffei non può essere accordata per il titolo di complicità nel delitto di attentato contro la persona del monarca, previsto all'art. 117 del Cod. pen. ital. sotto il titolo «dei delitti contro la sicurezza dello Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. 83 Stato », e sotto il capitolo II «dei delitti contro i poteri dello Stato », né per l'altra accusa, mossa contro lo stesso di congiura o provocazione a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato, come agli art. 134 e 135 del Cod. pen. ital. E ciò per un doppio motivo. Prima perché in l'uno, né l'altro di questi delitti è previsto come motivo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia. Poi, perché gli stessi sono indubbiamente di natura politica e quindi non passibili di estradizione, in virtù del disposto dell'art. 3 del trattato. Il loro carattere politico e però di natura differente. Nel mentre i delitti accennati agli art. 134 e 135 del Cod. cit. sono veri e propri delitti di Stato ed hanno quindi un carattere assoluto di delitti politici, il regicidio, o l'attentato contro la persona del Re, e un delitto complesso, di carattere politico relativo, ossia un delitto che raccoglie in sé ad un tempo i criteri di un reato politico e quelli di un reato comune. L'attentato contro la persona del Re e nello stesso tempo un delitto di alto tradimento e un reato contro la persona, che secondo le circostanze speciali può rivestire il carattere di omicidio semplice, o di omicidio qualificato. E difatti in quest'ultimo senso, come omicidio premeditato a stregua dell'art. 366, lemma 2, del Cod. pen. ital., che le Autorità italiane qualificano l'azione di Bresci cumulativamente alla figura descritta dall'art. 117, per cui la consegna di Jaffei viene chiesta, oltre che per cooperazione nel delitto di regicidio, anche per titolo di complicità o di complicità in un reato comune, nel delitto di omicidio premeditato. Ora, l'omicidio premeditato si trova indicato come motivo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia (art. 2, n° 1) e in forza della disposizione finale dell'art. 2, l'estradizione deve essere accordata anche per ogni sorta di complicità o compartecipazione alle infrazioni menzionate nei numeri precedenti.

4. La questione che si solleva e quindi di sapere, se sia lecito di privare il delitto di regicidio del suo carattere di reato politico e di trattarlo come un semplice omicidio ordinario. E difatti evidente che l'estradizione di Jaffei può essere

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. accordata solo in questo caso, non potendosi, come si è detto, ammettere la domanda di estradizione per il titolo di regicidio. Ora, il disposto dell'art. 3 del trattato fra la Svizzera e l'Italia venne interpretato ex professo dal Tribunale federale colla sua sentenza 11 settembre 1891 nella causa

Malatesta (Ra ce. uff. vol. xvrr, pag. 450 e seg.). L'art. 3 del trattato, osserva in questa sentenza questa Corte, limita l'art. 2; l'estradizione deve rifiutarsi anche per i titoli menzionati nell'art. 2, quando il delitto è un delitto politico e non un delitto comune. L'art. 3 non per il fatto di far luogo all'estradizione non solo per i reati di carattere politico assoluto, ma anche per quelli di carattere politico relativo, che implicano contemporaneamente i criteri di un reato ordinario. Inoltre il Tribunale federale ha dichiarato nel caso Malatesta che un'associazione di persone avente per scopo di distruggere l'ordine sociale politico attuale, per sostituirlo con un altro sistema politico-economico, e il sistema dell'anarchia, non può riguardarsi come un'associazione di malfattori comuni, ma come un'associazione avente un carattere politico, malgrado che lo scopo dell'associazione non tenda solo a propaganda pacifica, ma anche alla perpetrazione di delitti contro le persone e la proprietà. Oio nondimeno, il Tribunale federale ha ammesso nel caso Malatesta che l'associazione aveva un carattere politico, imperocché, esso aggiunge, «non vi è il più piccolo indizio che possa far ritenere che l'associazione abbia avuto per scopo di commettere dei delitti comuni, non aventi nessuna relazione, o solo una relazione vaga con imprese di carattere politico.» ~ Di fronte a questa giurisprudenza del Tribunale federale, ogni infrazione di legge che si commette ad uno scopo politico, può costituire un reato politico: l'omicidio, l'assassinio, il rapto, l'incendio, i delitti di falso, di concussione ecc. (vedasi Pfenniger, Della nozione del delitto politico, nel suo rapporto alla riunione dei giuristi svizzeri del 1880). Il carattere di un fatto determinato si deve dedurre dalle circostanze concomitanti; ogni delitto si deve esaminare da sé e non può auoverarsi già in precedenza all'altm categoria (Messaggio del Consiglio federale dell'Auslieferungsverflg' mit Italien. N° 10. 85 9 giugno 1890 sul progetto relativo alla legge sulle estradizioni, ved. Foglio uff. del 1890, ed. franc., vol. IU, pag. 193). L'opinione manifestata dal Consiglio federale in questo suo messaggio, e oramai prevalente in Svizzera da una lunga serie di anni: in particolare essa fu sempre accampata dall'Autorità svizzera riguardo alla questione di sapere, se si dovesse o non dovesse accordare l'estradizione in caso di regicidio. L'uccisione di un monarca è l'esempio più tipico di un delitto complesso, vale a dire di un delitto che racchiude in sé i caratteri di un reato politico e di un reato comune. La Svizzera ha però sempre dichiarato che non intendeva di rifiutare l'estradizione ogniqualvolta si pretendesse che l'attentato contro la vita di un principe fosse di natura politica, ma che si riservava in ogni singolo caso piena libertà di giudizio; ed è appunto per tale motivo che si è costantemente rifiutata di ammettere nei propri trattati la così detta clausola belgica (ved. messaggio del Consiglio federale 9 luglio 1869 sul trattato d'estradizione con la Francia, Foglio fed. 1869, UI, 471, e in specie la nota molto caratteristica del Ministro svizzero a Vienna al rappresentante del Governo serbo 28 maggio 1887, in occasione delle trattative pel trattato di estradizione svizzero-serbo, Foglio fed., ed. franc., 1887, IV, 825; COS! del pari Serment, rapporto nella riunione dei giuristi svizzeri del 1880, e Chm'les Soldan, L'extradition des criminels politiques, pag. 12 e seg., pubblicazione separata, o nella Revue générale du droit, 1882). La questione si può presentare indubabilmente, e deve essere decisa nello stesso senso, tanto quando la persona che si è resa colpevole dell'attentato contro la vita di un sovrano è un anarchico, come quando è aseritta ad un altro partito politico. Che anche un anarchico possa commettere un delitto politico, è fuori di dubbio. Il Tribunale federale l'ha già riconosciuto nella sua sentenza del 1891 con la quale ha ammesso il carattere politico di una associazione fondata a scopo di propaganda anarchica, ritenendo che la stessa fosse un'impresa a tendenze politiche, e non costituita con mira di commettere dei delitti comuni

aventi nessuna relazione, o solo una relazione vaga con uno scopo politico. Oon

86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. sentenza 29 maggio 1900 la Corte penale federale ha poi assolto tre individui che si dichiaravano anarchici, accusati del delitto previsto all' art. 4 della Legge fed. 12 aprile 1894, e nella motivazione che i fatti messi a loro carico si qualificarono bensì come azioni contrarie al diritto internazionale, ma non rivestivano il carattere del delitto di anarchia, il cui criterio essenziale non è per essi dire la violazione di un diritto determinato, ma lo scopo manifesto di scuotere tutta l'umana società, servendosi della violazione di vari diritti solo come mezzo per raggiungere questo scopo (ved. Raec. ufl. delle sentenze del Trib. fed. XXIV, parte I, pag. 227 e seg.). Il carattere politico della propaganda anarchica è riconosciuto con lei nel modo più estensivo. Non può aversi dubbio sulla fondatezza della tesi accettata dal Tribunale federale. Come allora, anche nel caso attuale deve partire dal principio: anche le dottrine e la propaganda anarchica si possono spiegare sopra un terreno puramente politico ed a ragione che scrittori competenti (Lammach, Auslieferungsrecht und Asylrecht, pag. 302 e seg., e Rivier nella Commissione per la discussione del progetto relativo alla legge sulle estradizioni) hanno biasimato la nozione di un così detto reato sociale, privo di carattere politico. Con questa opinione si accorda pienamente anche ciò che osserva il Consiglio federale nel messaggio 9 giugno 1890 relativamente al progetto della Legge federale sulle estradizioni, dove dice: l'effervescenza propagandistica col mezzo dei fatti ha gettato lo spavento nelle nazioni civili; la società umana si vede minacciata da un pericolo comune; in questi delitti a tendenze politico-sociali vi è un elemento estraneo finora alla nozione del delitto politico; il delitto non è più l'ultima ratio di un partito oppresso e ridotto agli estremi, ma un mezzo di combattimento allo scopo di gettare lo spavento e il terrore nelle popolazioni. Le Autorità svizzere politiche e giudiziarie professano dunque in sostanza la stessa opinione, accettata dal Corpo legislativo della Confederazione, dall' Assemblea federale, colla legge 12 aprile 1894 destinata a completare il Codice penale federale sui delitti contro la pubblica sicurezza, che vi siano cioè degli individui pei Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10. 87 "Invece la questione sociale non è un problema politico, ma che tendono solo a terrorizzare le popolazioni allo scopo di condurre ad uno stato sociale che essi stessi sono incapaci di definire in un senso pratico e ragionevole. Fatti di tal genere non stanno in nessuna relazione, anche solo la più vaga, con imprese politiche (sentenza del Tribunale federale XVIII, 456), né a tali individui si può riconoscere il carattere di delinquenti politici, degni del diritto di asilo. Le Autorità Svizzere si trovano in questo punto completamente d'accordo coll' opinione pubblica del loro paese. Ciò dato, rimane a vedere se il misfatto di Brescia, al quale si pretende che abbia cooperato il Jaffei, si possa considerare come un delitto politico a stregua delle considerazioni precedenti. 5. La risposta non può essere che negativa. Da tutto ciò che hanno reso palese i dibattimenti e che ha trapelato dalla stampa, il reato di Monza, in qualunque senso si consideri, ammesso anche colle Autorità italiane che non sia l'opera di un solo, e un fatto che non presenta nessuna relazione, né quanta all' origine, né quanta agli effetti, con un' impresa politica, o con un moto o aspirazione sociale; né prima, né dopo il misfatto di Brescia si è osservata un' azione politica: l'uccisione del monarca italiano fu un fatto avente in sé la sua ragione di essere, non un mezzo per raggiungere uno scopo politico o sociale. Commettendola l'autore era animato da una sola intenzione, l'intenzione di manifestare col' massima ostentazione possibile che la persona del sovrano d'Italia era a suo modo di vedere, un essere meritevole di sterminio, per gettare con ciò lo spavento nella popolazione. Dal lato politico una simile azione non ha maggior importanza di quella che potrebbe avere l'assassinio di un funzionario pubblico alto loato,

ehe si volesse giustificare col dire ehe 10 Stato ed i suoi funzionari rappresentano un organismo inutile e quindi da sopprimere, 0 di un atto di rapina 0 di furto ehe si pretendesse di scusare dieendo ehe l'autore, Bssendo eontrario ai diritti di proprieta privata, non era obbligato di rispettarli neppure in quel easo speeiale. Aggiungasi ancora che le qualita personali e la maniera

88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. di governare dell'ueeiso Sovrano erano tali, ehe anehe Ull avversario politieo il piu irreeoneiliabile non poteva sentirsi provoeato ad attentare eontro i suoi giorni. TI reato di Bresei non e altro quindi ehe un delitto eomune, non punto diverso p. es. da quello eommesso da Luccheni contro la vita den' imperatriee d' Austria. A questo proposito aneora un' osservazione. Secondo la sentenza 29 agosto 1900 della Corte d' Assise di Milano, la condanna deI Bresei e intervenuta esclusivamente per titolo di regicidio, a sensi dell' art. 117 deI Codiee pen. ital. Ora siecome l'extradizione di Jaffei deve ritenersi eselusa, in virtu deI trattato, per cib ehe riguarda tale delitto, nasce l'ano- malia nel easo ehe il prevenuto venga estradato per titolo di eomplicita 0 di eorreita in omicidio premeditato, ehe il eom- pliee 0 eorreio dovra essere giudicato secondo norme diverse da quelle applieate all , autore principale. l'vIa questa singolarita~ per quanto possa avere la sua importanza nel proeesso penale ehe si pub svolgere in seguito in Italia, non pub eostituire un motivo sufficiente pello Stato riehiesto di rifiutare l'estra- dizione. Imperoche la eonseigna di un delinquente avvienet secondo un principio generale, senza nessun pregiudizio per la sentenza di merito da emanarsi dai tribunali eompetenti. Ne dieasi ehe le Autorità italiane eoll' applieare ehe hanno fatto al reale di Bresci il disposto den' art. 117, hanno rico- noseiuto esse stesse. il earattere politieo dell' azione prinei- pale e pregiudieato eosl la questione anche pei eomplici 0 eorrei. Trattandosi di un fatto nel quale concorrono gli estremi di due delitti distinti, il Tribunale italiano non poteva far a meno, in virtu deli' art. 78 di quel Cod. pen., di appli- eare a l1' azione di Bresci, come in qualunque altro easo di eoneorso ideale, la pena piu grave. D'altronde e da osser- varsi, ehe come la Svizzera non sarebbe vineolata ad un giudizio dei tribunali italiani nel easo ehe gli stessi avessero attribuito ad nn delitto politieo il carattere di delitto eomune~ eosl essa si riserva, per l'applieazione dell' art. 3 deI trattator in ogni e qualsiasi caso piena liberta di apprezzazione (ved. race. delle sentenze XVII, pag. 456). Se in luogo den' estra- dizione di Jaffei fosse stata domandata l'extradizione di Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. 89 Bresci, la stessa non avrebbesi potuto accordare pel titolo di regicidio, ma solo pel titolo di omieidio premeditato pre- visto all' art. 366, n° 2, deI Ood. pen. Ora la stessa soluzione deve prevaire anehe per i eomplici 0 eorrei, senza ehe il Tribunale federale abbia da proeoeuparsi deI fatto se sia già. intervenuto giudizio sull' azione prineipale, e se la sentenza relativamente ai eomplici 0 eorrei offra 0 meno delle diffi- eoltà. pello Stato riehiedente. La sentenza da emettersi in seguito sulla eolpabilita del prevenuto non riguarda, come si €I gia detto, la questione di estradizione. 6. Ammesso eosl ehe l'extradizione di Jaffei e riehiesta per un titolo previsto nel trattato 22 luglio 1868 fra Ia Svizzera et l'Italia (art. 2, n° 1 ed in fine), e ehe il delitto sul quale si fonda l'aeusa di eomplicita 0 eorreita sollevata in suo odio, non pub ritenersi come un delitto politieo, rimane a vedere se eoncorrono anche gli altri estremi previsti dal trattato perehe l'extradizione possa effettuarsi. In principio di questi eonsiderandi fu gia rilevato ehe il Tribunale fede- rale si deve oeeupare d'uffieio di tale questione, senza riguardo aHa eireostanza ehe l'opposizione di Jaffei si fonda eselusiva- mente sul earattere politieo del reato commesso da Bresei. ~ra il solo quesito ehe si possa qui sollevare e quello di sapere se il manclato di eattura, 0 i mandati di eattura pro- dotti in appoggio aHa domanda di

estradizione della Lega- zione d'Italia, corrispondano alle esigenze den' art. 9 del trat- tato indieando la natura e la gravita « des faits poursuivis. » ehe il trattato svizzero-italiano non esiga come altri trattati ehe: « i fatti incriminalz' si debblmo p'ecisare esatt'J- mei~te " 0 ehe si debba menzionare « la data in cui 13 avve- nuto il J'eato» 0 « il luogo ed il tempo deZ delitto, » non ha nessuna importanza. Siecome il trattato eoll' Italia pres- suppose nello stesso modo per es. che queHo colla Francia, ehe l'individuo riehiesto si sia rifugiato su territorio I.;vizzero dopo ehe commise il delitto, e di conseguenza ehe il delitto non sia avvenuto su territorio svizzero (art. t-4), e siecome anehe il trattato eoll' Italia esclude l'estradizione nel easo ehe la pena, 0 l'azione penale, sia preseritta seeondo le leggi deHo Stato dove e rifugiato il delinquente (art. 4), si com-

90 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. prende da se, ne faeva bisogno di accennarlo, ehe la doma.nda di estradizione deve indieare il luogo ed il tempo in cui fu commesso il delitto. Ora e bensl da eoneedersi ehe nel ca so conereto non e stato adempiuto nel lll10do ehe sarebbe stato da desiderare al requisito suesposto, per cio ehe eoneerne i fatti imputati al Jaffei nei mandati di cattura 1 0 novembre e 19 dieembre 1900; tuttavia l'irregolarita ehe ne risulta non e tale ehe si possa pereio rifiutare l'estradizione. 11 delitto imputato al Jaflei di istigazione, favoreggiamento, cooperazione eee. e difatti un delitto di natura accessoria, ehe non puo sussistere da se, ma eostituisee un reato solo in relazione colla colpa di un altro (ved. Hugo Meyer, Trat- tato di diritto penale, pag. 273 e seg.). Ora e ehario, e si spiega dalla natura stessa della eosa, ehe per semplici atti di eomplicita non si possono riehiedere e, nella maggior parte dei easi, non si possono fornire delle indicazioni eos! circo- stanziare come a riguardo del delitto principale. Se le eh'eo- stanze di tempo e di luogo saranno accertate a riguardo di quest' ultimo, nella maggior parte dei easi, 10 saranno anehe per le forme di delitto aeessorie. Tuttavia non e esclusa la possibilita ehe l'istigazione a commettere un delitto, 0 gli altri fatti del eomplice, non si siano esternati e non siano giunti a perfezione sul territorio deHo Stato nel quale e avvenuto il delitto prineipale. In un simile easo, e secondo i principi prevalenti nella Confederazione e nei Cantoni sulla applicabilita delle Jeggi penali, la Svizzera deve eventualmente rivendicare per se l'esercizio della giurisdizione penale; e sarebbe contrario ad ogni regola di diritto, se volesse accor- dare l' estradizione per delitti eommessi sul proprio terri- torio (ved. Bar, Lehrbnch des internationalen Privat- und Strafrechtes, 1892, pag. 23! :l e seg., e in ispecie Blumer- Morel, Schweizeri~ches Bundesstaatsrecht, vol. m, pag. 552). E percio neecessario anche nel easo conereto di fare una riserva a tale proposito. Nel rimanente i mandati di cattura 10 novembre e 19 dicembre 1900 indicano abbastanza chiara- mente i eriteri del delitto di complicita, quali sono previsti . agli art. 63 e seg. del Cod. pen. ital., 59 e seg. del Codiee penale di Neuchâtel, Cantone di rifugio di Jaflei, e 18 e seg. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 10. 91 del eod. pen. fed., ne vi ha dubbio ehe se la prova di qu~sti fatti puo essere raggiunta a carico dell' estradando, 10 stesso e passibile di pena tanto seeondo le leggi italiane ehe se- condo le leggi svizzere. La questione di sapere se le Autorita italiane siano autorizzate ad invocare la lettera scritta a Bresci da Jaffei il 18 settembre 1900, per provare la costui eomplicita, e una questione di prova che non riguarda ne la causa, ne il giudice d'estradizione, ma solo i tribunali italiani ehe devono inquirire e statuire sul merito. Al contrario del trattato fra la Svizzera e l'Inghilterra del 26 novembre 1880, il trattato svizzero-italiano non prevede da parte deHo Stato riehiesto nessun esame dei mezzi di prova destinati ad accertare il delitto pet quale e richiesta l'estradizione di un delinquente. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di estradizione del R. Governo italiano non e ammessa: a) per l'aceusa di eorreita 0 eomplicita

nel delitto di attentato contro la persona del monarca italiano (art. 117 del eod. pen. ital.). b) per l'accusa di congiura e di pubblica provocazione a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato italiano (art. 134 e 135 del Cod. cit.). 2 .. L'extradizione è accordata invece, a sensi degli art. 364, 366, n° 2, del Cod. pen. ital., per l'imputazione di correità o complicità nell'omicidio commesso da Bresci in Monza il 29 luglio 1900, eolla riserva di cui al considerando precedente riguardo all'atto in cui sono avvenuti i fatti del reato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.